

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 10-973

**L.R. 40/1998, art. 12. Realizzazione di pista da fondo e campo da golf a 9 buche nel comune di Sauze D' Oulx (TO) - Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Espressione del giudizio di compatibilità - ambientale.**

A relazione degli Assessori Valmaggia, Ferraris:

Premesso che:

In data 09/08/2013 il sig. Fasano Giorgio Marco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento del Comune di Sauze D'Oulx con sede legale nel comune di Sauze D'Oulx (TO) via della Torre 11, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo, n. 17 – 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto “Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Realizzazione di pista da fondo e campo da golf a 9 buche nel comune di Sauze D'Oulx (TO)”, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

il proponente contestualmente, ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi alla valutazione di impatto ambientale sul quotidiano “IL GIORNALE”, pubblicato in data 09/08/2013;

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 “Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 Km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari”, per la quale è prevista la fase di verifica di competenza regionale;

l'Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 06381/DB1800 del 07/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo, e Sport quale struttura regionale competente per le procedure relative alla fase di verifica ambientale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate e alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, le Direzioni: Ambiente, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture, Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste, Risorse Umane e Patrimonio;

il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Ferraresi, dirigente Responsabile del Settore Sport della Direzione Cultura, Turismo, e Sport; ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

la competente Direzione regionale Cultura, Turismo, e Sport ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 05/09/2013 la notizia dell' avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art.13, comma 1 della L.R. 40/1998;

l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un campo a 9 buche, un campo “pitch & putt” e un campo pratica, un edificio destinato a svolgere la funzione di club – house e un percorso ad anello da utilizzare quale pista per lo sci da fondo, in inverno, e come circuito di allenamento per corsa e/o per montuain – bike in estate;

il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, ha convocato la Conferenza dei servizi invitando i soggetti territoriali e istituzionali interessati, di cui all'art. 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento. Sono stati pertanto invitati:

- Direzione regionale Ambiente - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate - Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale,
- Direzione regionale Ambiente,
- Direzione regionale Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture,
- Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino,
- Direzione regionale Programmazione Strategica - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio,
- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio,
- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania,
- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Torino,
- Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio - Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici,
- Comune di Sauze d'Oulx,
- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone,
- Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca,
- Provincia di Torino, Consorzio Forestale Alta Val di Susa,
- A.S.L. TO3,
- Arpa Piemonte - Struttura Ambiente e Natura,
- Corpo forestale dello Stato-Coordinamento Provinciale di Torino,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte Museo Antichità Egizie,
- SMAT S.P.A.,
- ENEL.

in data 23 settembre 2013 si è svolta la 1° riunione della Conferenza dei Servizi nel cui ambito i soggetti invitati, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art.13 della L.R. 40/1998 hanno individuato e definito autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento, come di seguito elencati e secondo quanto riportato nel verbale:

- autorizzazione della Commissione locale del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico),

l'intervento in oggetto non ricade anche parzialmente in area naturale protetta;

nella medesima seduta il proponente ha illustrato il progetto fornendo delucidazioni, mentre, per quanto riguarda le richieste di chiarimenti specifici avanzate dagli intervenuti si è demandato ad un sopralluogo sull'area oggetto dell'intervento.

In data 10/10/2013 si è svolto il sopralluogo tecnico istruttorio prendendo visione dei luoghi interessati dal progetto, valutando il contesto in cui si dovranno inserire gli interventi; in tale sede si

è stabilito di richiedere al proponente documentazione progettuale integrativa sospendendo i termini procedurali (nota prot 1855/DB 18/11 del 25/10/2013) al fine di chiarire le problematiche rilevate, quali:

1. approfondimenti sulle problematiche geomorfologiche e paesaggistiche relative all'area prevista per la costruzione della "club house" in quanto è classificata come *-area di frana attiva-*;
2. approfondimenti sulle problematiche ambientali relative all'affioramento di rocce amiantifere nel sito oggetto dell'intervento;
3. approfondimenti relativi alla sostenibilità economica dell'intervento.

In data 21/10/2014 nota prot.n. 6792 del 14/10/2014 (ns. prot. n. 17100 DB 18/11 del 21/10/2014 sono pervenute le integrazioni progettuali e le risposte alle richieste di chiarimento formalizzate in sede di sopralluogo riaprendo pertanto i termini procedurali;

la Conferenza dei Servizi, convocata per la seconda riunione in data 22/12/2014, ha proseguito l'attività istruttoria valutando la documentazione integrativa ricevuta, la quale è stata ritenuta sufficientemente esaustiva e tale da superare gran parte delle criticità ambientali inizialmente rilevate.

La Conferenza, ritenendo che le criticità residue siano superabili mediante il recepimento di specifiche prescrizioni inerenti le modalità realizzative dell'intervento previsto, unitamente a quelle necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza, rileva l'opportunità che l'amministrazione comunale in sede di gara di appalto si accerti che la stessa preveda gli oneri derivanti dalle medesime prescrizioni oltre al rispetto della normativa vigente;

dato atto inoltre che l'amministrazione comunale considera l'intervento proposto di interesse per la comunità in quanto favorisce lo sviluppo turistico del territorio;

tutto quanto sopra premesso;

preso atto che, a seguito dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio regionale competente di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

visti i contributi tecnici, pareri e atti di assenso, pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti da parte dei seguenti soggetti territoriali e istituzionali interessati:

- DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Vercelli (nota prot. n. 3619/A18130 del 19/12/2014);
- DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO (prot. n. 354/A16000 del 09/01/2015);
- DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - Settore Foreste (nota prot. n. 4122/A18170 del 23/12/2014);
- ARPA PIEMONTE Struttura Ambiente e Natura (nota prot. n. 106670 del 22/12/2014);

considerato che il progetto è stato integrato nel corso del procedimento al fine di superare le problematiche tecniche e attenuare gli impatti ambientali emersi nel corso dell'istruttoria effettuata dalla prima Conferenza dei servizi;

richiamate e condivise le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, riportate nel verbale della seconda riunione, la quale all'unanimità dei presenti ha ritenuto che si possa esprimere parere positivo in merito alla compatibilità ambientale, in quanto le criticità residue sono superabili mediante il recepimento di specifiche prescrizioni inerenti le modalità realizzative dell'intervento previsto, unitamente a quelle necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza, rilevando l'opportunità che l'amministrazione comunale in sede di gara di appalto si accerti che la stessa preveda gli oneri derivanti dalle medesime prescrizioni oltre al rispetto della normativa vigente;

vista la documentazione integrativa richiesta in sede di prima seduta di Conferenza dei servizi del 23/09/2013 e nell'ambito del sopralluogo dell'Organo Tecnico regionale del 10/10/2013 e pervenuta il 21/10/2014;

acquisito, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso dei soggetti regolarmente invitati alla Conferenza dei Servizi che non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo tecnico istruttorio;

visti i pareri e i contributi tecnici acquisiti agli atti;

tenuto conto dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

visto il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

vista la L.R.32/2008 e s.m.i.;

vista la L.R.45/1989 e s.m.i.;

vista la L..241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. 7/2005;

visto il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i..

Per tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 comprensivo dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico), in merito al progetto "Realizzazione di pista da fondo e campo da golf a 9 buche nel comune di Sauze D'Oulx (TO)" - Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", presentato dal comune di Sauze D'Oulx (TO) in quanto le criticità emerse nel corso dell'istruttoria sono superabili mediante il recepimento di specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per la realizzazione dell'intervento;
2. di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 40/1998 e s.m.i. e dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
3. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'osservanza delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, oltre a quelle derivanti da leggi e normative vigenti;
4. di stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art.12, comma 9 della L.R. 40/1998 e s.m.i., che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto, abbia efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, stabilendo altresì che i lavori, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., siano ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5. di confermare l'opportunità, rilevata in sede di Conferenza dei servizi, che l'amministrazione comunale in sede di gara di appalto si accerti che la stessa preveda gli oneri derivanti dalle medesime prescrizioni oltre al rispetto della normativa vigente;
6. di affidare ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ad Arpa Piemonte, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali di cui all'Allegato "A" nella fase realizzativa dell'intervento.

Si rammenta che il provvedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs 42/2004 dovrà essere formalizzato dal Comune di Sauze d'Oulx e che con l'entrata in vigore della procedura autorizzativa prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione comunale paesaggistica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 32/2008 e s.m.i., oltre al parere obbligatorio della Commissione locale del Paesaggio.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione sia di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito progetti regionale Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Via Principe Amedeo, n. 17 – Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché dell'art.12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

## Allegato A

Elenco delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni da recepire ai fini della realizzazione delle opere oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, relative al progetto "Realizzazione di pista da fondo e campo da golf a 9 buche nel comune di Sauze D'Oulx (TO) - Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006":

1. Visto il rischio che nell'ambito delle attività di cantiere e in particolare di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all'interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all'interno dei litotipi prevalenti, dovranno essere prodotti i seguenti approfondimenti connessi alla presenza/assenza di amianto nei terreni movimentati, che dovranno essere realizzati prima delle fasi di scavo, poiché l'eventuale presenza implica specifiche modalità operative che potranno influenzare molteplici aspetti del progetto, compresi quelli relativi al Piano Economico Finanziario:
  - una caratterizzazione litologica e dei terreni di copertura attraverso delle analisi qualitative per la determinazione della presenza-assenza di amianto nei materiali di scavo delle aree interessate almeno fino alla profondità di scavo;
  - campionamenti ed analisi di solido condotti ed eseguiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti (norma UNI 10802 del 2004, DM 06 settembre 1994); le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio qualificato dal Ministero della Salute, come prescritto dal DM 14 maggio 1996;
  - i risultati di tali approfondimenti dovranno essere inviati ad ARPA Piemonte – Centro Regionale Amianto – e, ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente "aria", dovrà essere concordato con ARPA Piemonte – Centro Regionale Amianto - un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell'area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili; ad ARPA Piemonte – Centro Regionale Amianto - dovranno essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;
- a) dovrà essere presentato un nuovo piano di monitoraggio ambientale, in accordo con il contenuto delle *"Linee di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione delle fibre d'amianto"* ed in coerenza con quanto risulterà dagli approfondimenti richiesti circa la presenza/assenza di amianto nei terreni movimentati;
- b) in fase di cantiere, nel caso risultasse necessario movimentare i cumuli di terreno già attualmente presenti nell'area di arrivo del Freestyle, dovrà essere prevista una caratterizzazione dei terreni in modo da verificare che non siano presenti terreni contenenti amianto nelle parti più profonde dei cumuli stessi;
- c) nel corso dei lavori e nella eventuale predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza, si dovrà tenere conto della normativa vigente in materia, in particolare dei disposti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) nel corso dei lavori e nella citata eventuale attività di pianificazione della sicurezza dovrà essere posta particolare attenzione alla necessità che, a fronte del monitoraggio visivo condotto da un geologo in cantiere e del sospetto che il materiale così monitorato contenga amianto, le procedure di lavoro nonché le misure di tutela necessarie vengano attuate anche in assenza del relativo riscontro con i risultati del monitoraggio ambientale di cui al successivo punto e);
- e) qualora nelle attività lavorative si individuasse un rischio di dispersione di fibre di amianto, le azioni e le precauzioni da mettere in atto dovranno comprendere comunque sia la protezione dei lavoratori che della popolazione: in particolare dovrà essere accertato l'effettivo e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

- f) il progetto esecutivo dovrà indicare le strutture incaricate dei campionamenti e delle analisi nel rispetto dell'All. 5 del D.M. 14.05.1996;
  - g) si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento all'art. 186 del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.;
  - h) preso atto degli elaborati planimetrici che identificano l'area di certa presenza di minerali asbestiformi affioranti, si sottolinea comunque che qualunque movimento dei mezzi di cantiere - con particolare riferimento alle attività di tracciamento o modificazione di nuova o esistente viabilità definitiva e provvisoria - che debba svolgersi su terreni con presenza di minerali asbestiformi dovrà avere luogo dopo aver preventivamente riportato un cassonetto di terra privo di qualsiasi contenuto pericoloso sul quale i mezzi di cantiere possano muoversi senza il rischio di disperdere fibre asbestiformi nell'aria;
  - i) al fine di definire nello specifico le modalità e le tempistiche del sistema di monitoraggio delle fibre aerodisperse (descritto nella Tav. 072 1 A D Z CP 006 00 "Controdeduzioni alla richiesta integrazioni da C.d.S."), sia in fase esecutiva che di esercizio, la Direzione Lavori (in fase di cantiere) e il soggetto gestore (in fase di esercizio) dovranno confrontarsi con i competenti uffici di ARPA Piemonte, recependone le indicazioni;
  - j) al fine di ridurre il rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, tutte le eventuali modifiche nella realizzazione delle buche del campo da golf, della pista di fondo, dei servizi e dei sottoservizi, qualora comportino anche modestissimi scavi, dovranno essere sottoposte ad una attenta verifica di opportunità da parte dei competenti uffici di ARPA Piemonte;
  - k) i lavori non dovranno coinvolgere in alcun modo le opere di rinaturalizzazione degli affioramenti asbestiferi già realizzate o in corso di realizzazione; ogni eventuale danneggiamento accidentale dovrà essere prontamente ripristinato con analoghe, possibilmente medesime, modalità realizzative.
2. Tutte le attività progettuali di sistemazione, drenaggio, recupero, demolizione e mitigazione ambientale previste nella documentazione esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il terreno di scotico precedentemente accantonato.
  3. Considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici esistenti e di nuova formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l'impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica, occorrerà prestare la massima attenzione alla regimazione delle acque superficiali, al fine d'impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati, fino al recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente: nel caso in cui venissero riscontrate nel corso degli scavi delle falde superficiali, dovranno essere operati opportuni interventi di drenaggio.
  4. Gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione.
  5. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento.

6. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui delle eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, impluvi naturali e corsi d'acqua in genere.
7. Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
8. Tutte le operazioni di scotico, di accantonamento e di conservazione dell'orizzonte organico dovranno essere eseguite prima delle operazioni di scavo sui singoli tratti al fine di ottimizzare le operazioni di ripristino.
9. Tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata.
10. Nel corso della realizzazione dell'intervento dovrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche geologico/tecniche rispetto a quanto previsto, e adeguare il progetto qualora si verificassero delle evidenti discrepanze.
11. Dovrà essere valutata la possibilità di rimediare al grave stato di dissesto della strada di accesso all'area realizzata per l'impianto del freestyle o, in alternativa, provvedere alla rinaturalizzazione della sua superficie, sempre accertandosi che non determini danni alle aree adiacenti.
12. Qualora nel corso dei lavori si interferisse in qualsiasi maniera con l'impianto di monitoraggio del versante, sia per i sistemi superficiali che profondi, dovrà essere contattata la competente struttura di Arpa Piemonte al fine di concordarne la sostituzione, spostamento o altra soluzione; in ogni caso si suggerisce di contattare la struttura competente di Arpa Piemonte al fine di valutare la necessità di modificare o implementare l'esistente impianto di monitoraggio.
13. Si dovrà provvedere al consolidamento dei fronti di scavo temporanei e al drenaggio delle relative acque superficiali.
14. Tutte le opere, compresi i sottoservizi, dovranno essere realizzate considerando che l'area, per sua natura, è soggetta a cedimenti, talvolta differenziali; soprattutto gli impianti idrici, dovranno essere costantemente monitorati onde evitare che eventuali rotture causino anomale infiltrazioni nei terreni.
15. Per quanto riguarda l'impianto di smaltimento dei reflui fognari si ricorda che prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 15 della l.r. 13/1990 e s.m.i. e del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
16. Per quanto riguarda la certificazione ambientale del progetto il proponente afferma che si avvalerà della certificazione ambientale G.E.O. (Golf Environment Organisation); si ritiene che tale scelta risulti appropriata in quanto garanzia di realizzazione di percorsi di golf ecocompatibili e di una gestione ecosostenibile delle attività svolte a regime durante la fase di esercizio. In aggiunta a ciò, al momento che a livello internazionale è in fase di sviluppo un nuovo protocollo di certificazione ambientale denominato BioGolf che integrerà in parte quella GEO, dovrà essere specificato che ci si uniformerà anche a tale certificazione integrativa, non appena verrà ufficializzata.

17. Al fine di verificare che i quantitativi di fitofarmaci e fertilizzanti utilizzati corrispondano a quanto previsto nella documentazione progettuale, il gestore dovrà, nell'ambito del Sistema di gestione ambientale adottato, riportare in apposito registro i consumi delle suddette sostanze utilizzate per la manutenzione del campo da golf in modo che gli organi di controllo possano verificarne l'effettivo consumo in fase di esercizio.
18. In fase di esercizio dovrà essere istituito un organo di controllo formato da ARPA Piemonte, Comune, Regione Piemonte ed ente gestore, al fine di controllare periodicamente il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli definiti dai Sistemi di Gestione Ambientale adottati.
19. Dovrà inoltre essere definito un sistema di controllo dei volumi di acqua che verranno utilizzati per l'irrigazione del campo da golf mediante la registrazione dei consumi idrici nell'ambito del sistema di gestione ambientale e previste verifiche periodiche del contatore dell'acqua dell'impianto.
20. Per l'irrigazione dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua proveniente dal bacino dell'innevamento artificiale e non dovrà essere utilizzata l'acqua dell'acquedotto comunale, se non per gli usi domestici relativi alla Club House.
21. In fase di esercizio le operazioni di manutenzione del campo da golf e della pista di fondo dovranno essere sospese a partire da un'ora prima del tramonto fino a due ore successive all'alba così come tutte le attività sportive.
22. Non potranno essere previsti sistemi di amplificazione esterni alla *Club House* o lungo il campo da golf e la pista di fondo.
23. Non potranno essere previsti impianti di illuminazione lungo la pista da fondo e il campo da golf, le uniche aree in cui potrà essere prevista l'illuminazione sono quelle relative ai posteggi auto e le aree immediatamente esterne alla *Club House*.
24. Per evitare di creare ostacoli al libero movimento della fauna selvatica, il campo da golf dovrà essere privo di recinzioni.
25. nell'ambito delle opere di gestione e manutenzione della vegetazione del campo da golf durante la fase di esercizio, dovranno essere previsti dei monitoraggi periodici della vegetazione esotica invasiva che potrebbe colonizzare l'area di intervento; i monitoraggi dovranno essere condotti in tutta la superficie occupata dal campo da golf: *Fairways*, *Semi Rough* e nelle aree gestite e incolte intorno alle superfici da gioco con particolare attenzione ai *Clapie* (accumuli di ciotoli rocciosi), ai muretti a secco, ai bordi delle strade sterrate e dei manufatti di nuova realizzazione dove è maggiore il rischio di colonizzazione.
26. La realizzazione delle opere dovrà risultare coerente con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art. 13 così come riformulato DGR n. 6-5430 del 26 febbraio 2013).
27. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in progetto, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

28. Si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.
29. Si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione per ridurre l'alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. A tal proposito dovrà essere presentato in fase esecutiva un piano di manutenzione degli interventi in progetto, da svolgersi per almeno tre anni dalla conclusione dei lavori, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
30. Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si affida ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998 ad ARPA Piemonte il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera e si stabilisce conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori ad ARPA Piemonte (Dipartimento di Torino) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.